



Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Segreteria e Affari Generali

Borgo Valsugana, 19 maggio 2020

(Numero di protocollo indicato nella segnatatura allegata alla trasmissione dell'atto)

OGGETTO: mercato di servizio e mercati specializzati – stato di emergenza conseguente il virus Covid -19

IL SINDACO

Premesso che in questo Comune è istituito un mercato di servizio del mercoledì' mattina e n. 3 mercati specializzati (uno bisettimanale nei giorni di mercoledì' e sabato per la vendita di prodotti agricoli, uno settimanale mercoledì' mattina per la vendita di prodotti agricoli biologici e uno il mercoledì' mattina per la vendita di fiori e piante) oltre ad una fiera annuale e un mercato autunnale per la vendita di tini e botti;

Considerato che con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che detto decreto all'art. 1 lett. aa) prevede, quale misura di possibile contenimento, la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità e che con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 era stata sospesa l'attività dei mercati comunali (fatta eccezione che per il settore alimentare);

Rilevato che a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Provincia di Trento dd. 2 maggio 2020 a partire dal giorno 06 maggio 2020 è stato ripristinato il mercato specializzato del mercoledì' per la vendita di fiori e piante;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 608 dd. 14 maggio 2020 con la quale è stato consentito, in base a quanto contenuto all'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 e a partire da venerdì 15 maggio 2020, l'esercizio sul territorio provinciale di tutte le attività commerciali al dettaglio di cui al Codice ATECO 47 ("Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati", comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si articola), anche nell'ambito dei mercati, comprese quelle attività fino ad oggi sospese da disposizioni nazionali per l'emergenza Covid-19;

U
COMUNE DI BORG VALSUGANA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0012107/2020 del 19/05/2020
Firmatario: ENRICO GALVAN

Rilevato che l'esercizio dell'attività commerciale presso i mercati è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Protocollo di data 8 maggio 2020 con il titolo "Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all'ingrosso e al dettaglio", allegato alla predetta deliberazione;

Visto il D.L. 6 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) il quale all'art. 1, punto 8) prevede che "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e al punto 9) che "Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Visto altresì il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1, lett. dd) che prevede che "le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

Ritenuto che debbano essere garantite le condizioni di sicurezza per i soggetti che frequentano il mercato in vigore dello stato di emergenza che il D.L. .25.3.2020 n. 19 ha fissato al 31 luglio 2020, data confermata dall'art. 3 del D.L. 33/2020;

Considerato che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 608 dd. 14.5.2020 prevede l'accesso ordinato ai banchi e che gli esercenti devono valutare le opportune misure per consentire un accesso dilazionato ai banchi medesimi; tuttavia è possibile che - al di là delle azioni poste in capo agli esercenti - possano crearsi situazioni di relativo affollamento nelle zone destinate a mercato e in quelle immediatamente adiacenti;

Ritenuto che, ricorrendo casi di affollamento, debba essere garantita la possibilità di dar corso a quanto previsto dal comma 9) dell'art. 1 del D.L. 33/2020;

Visto l'art. 3, del D.L. 19/2020 ;

Visti gli articoli 60 e 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

DA' ATTO

- che a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n. 608 dd. 14 maggio 2020, è consentita l'attività commerciale al dettaglio di cui al Codice ATECO 47 ("Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati", comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui

lo stesso si articola) presso i mercati comunali istituiti con il regolamento approvato con delibera consiliare n. 25 dd. 11.5.2017 :

- che va rispettato sul territorio provinciale, da parte di tutte le attività commerciali, quanto previsto dal Protocollo di data 8 maggio 2020 con il titolo **“Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo per il rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all’ingrosso e al dettaglio”**, allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale;

- che in base a quanto stabilito nel protocollo sopra citato:

- *“i clienti possono accedere al mercato unicamente se dotati di mascherine idonee a coprire le vie respiratorie e dopo aver igienizzato le mani con apposita soluzione o indossando guanti monouso; i materiali necessari all’igiene dei clienti (soluzione igienizzante e guanti monouso per i soli banchi di agroalimentari) devono essere disponibili in prossimità del banco, dove devono essere esposte le informazioni alla clientela relative ai comportamenti da mantenere. Si ricorda che per i banchi agroalimentari esiste l’obbligo di utilizzo dei guanti monouso*

- *deve essere mantenuto il distanziamento sociale di almeno 1 metro, assicurando un accesso ordinato al banco;*

- *il personale attivo al banco deve essere dotato dei dispositivi idonei a limitare le possibilità di contagio da e verso le altre persone presenti. In particolare dovrà operare con utilizzo di mascherine di tipo chirurgico e guanti monouso;*

- *al fine di facilitare il distanziamento sociale, è necessario che ogni esercente valuti le opportune misure per consentire un accesso dilazionato al banco (ad esempio nastri che delimitino l’area);*

- *la prova di capi di abbigliamento/scarpe è consentita previa igienizzazione delle mani da parte del cliente; apposito dispenser sarà disponibile presso la zona di prova;*

- *si sconsiglia la prova di maglieria chiusa e di altri capi di abbigliamento che devono passare dalla testa. L’eventuale prova può essere fatta solo con l’utilizzo di mascherina;*

- *è opportuno incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici in sostituzione del contante e, fra questi, quelli che prevedono le modalità touchless. In alternativa, deve essere curata l’igienizzazione del terminale POS dopo ogni utilizzo per transazione, per la quale si consiglia l’uso di un panno imbevuto di alcool”*

Che in base al D.L. 6 maggio 2020, n. 33 art. 1, punto 8) *“E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*

ordina

fino al 31 luglio 2020 e comunque fino a cessazione delle misure nazionali e/o provinciali che prevedono il divieto di assembramenti per il contenimento dell’epidemia Covid 19, l’accesso ai mercati comunali è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle norme nazionale e provinciali sopra citate e per il tempo necessario all’acquisto dei beni.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di provvedere alla necessaria vigilanza nelle varie strade e piazze ove hanno sede i mercati comunali e, qualora vengano rilevati assembramenti che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro, di provvedere allo sgombero delle persone e, se necessario, alla temporanea chiusura al pubblico di una o più aree del mercato per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Dispone che presso i principali punti di accesso ai mercati venga posta adeguata cartellonistica riportante l’obbligo di utilizzare la mascherina, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti. Sono fatti salvi gli obblighi informativi nei confronti della

clientela posti a carico dei singoli esercenti dall'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 608 dd. 14.5.2020.

Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti su ogni banco apposita soluzione igienizzante. I banchi di alimenti devono mettere a disposizione dei clienti anche i guanti monouso.

Il personale del Corpo di Polizia Locale e, in generale, le forze dell'Ordine sono competenti a far rispettare la presente ordinanza.

L'inosservanza della presente disposizione e delle disposizioni nazionali e/o provinciali in materia di emergenza conseguente il virus Covid -19 è sanzionata in base all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e all'art 2 del D.L. 16.5.2020 n. 33.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
- Enrico Galvan -
(firmato digitalmente)

La presente è inviata a:

CORPO DI POLIZIA LOCALE – sede
COMANDO STAZIONE CARABINIERI – BORGO VALSUGANA
QUESTURA DI TRENTO – TRENTO
COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO
GUARDIA DI FINANZA DI BORGO VALSUGANA
ANVA CONFESERCENTI – TRENTO
FIVA CONFCOMMERCIO – TRENTO